



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

INDICE

TITOLO I – ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE STUDENTESCHE.....	4
Art. 1 – Finalità e oggetto.....	4
Art. 2 – Accreditoamento annuale.....	4
Art. 3 – Associazioni non accreditate	6
Art. 4 – Revoca dell'accreditoamento	6
Art. 5 – Pre-accreditoamento di associazioni/cooperative studentesche costituende	7
Art. 6 – Benefit per le associazioni/cooperative accreditate	7
TITOLO II – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI.....	8
Art. 7 – Domanda per concessione dei locali.....	8
Art. 8 – Commissione attribuzione locali	8
Art. 9 – Criteri per la concessione dei locali	9
Art. 10 – Norme sull'utilizzo dei locali concessi in uso	10
Art. 11 – Concessione uso spazi per attività e iniziative delle associazioni/cooperative	11
TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI.....	11
Art. 12 - Tipologie di intervento	11
Art. 13 - Contributo annuale di gestione.....	11
Art. 14 - Contributo a supporto delle iniziative	12
Art. 15 - Criteri concessione contributi	13
Art. 16 - Commissione attribuzione fondi	13
Art. 17 - Liquidazione contributi.....	14
Art. 18 - Promozione delle iniziative.....	14
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	15



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 19 - Norme transitorie ed entrata in vigore15



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**TITOLO I – ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE
STUDENTESCHE**

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. L'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento o Ateneo) di concerto con l'Opera Universitaria, (di seguito Opera) riconoscono, nell'associazionismo studentesco, una risorsa fondamentale e pertanto promuovono e finanziano iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dalle associazioni e/o cooperative studentesche. Inoltre, tenuto conto degli spazi disponibili, li concedono loro al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle varie iniziative.
2. Le associazioni/cooperative studentesche, costituite in prevalenza da studenti e studentesse, dottorandi e dottorande dell'Ateneo, possono chiedere, ai sensi del presente Regolamento, di essere riconosciute da UniTrento e di promuovere iniziative rivolte prevalentemente alla comunità universitaria.
3. La richiesta di accreditamento come associazione sportiva studentesca preclude la richiesta di accreditamento come associazione/cooperativa studentesca in base a questo regolamento. Parimenti le associazioni/cooperative studentesche che hanno chiesto l'accREDITAMENTO in base al presente regolamento non possono presentare domanda di accREDITAMENTO ai sensi dello specifico regolamento per le associazioni sportive studentesche.

Art. 2 – Accreditoamento annuale

1. Il presente regolamento è a favore di associazioni e cooperative studentesche costituite mediante scrittura privata registrata che per fini statutarie siano apartitiche e aconfessionali, costituite senza fini di lucro e che operino senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, perseguendo finalità di carattere culturale, ricreativo, sportivo a favore principalmente della comunità studentesca UniTrento. Il/la legale rappresentante o i legali rappresentanti (se più di uno) deve/devono essere iscritto/a/i/e, ad un corso di studi dell'Ateneo finalizzato al conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi gli iscritti a corsi di studio interateneo). Il/i rappresentante/i legale/i



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

può/possono continuare a rimanere in carica anche e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo presso l'Ateneo.

2. Le associazioni/cooperative di studenti e studentesse, dottorandi e dottorande che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, devono presentare annualmente richiesta di accreditamento presso UniTrento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere 20 soci/e che siano studenti/studentesse regolarmente iscritti/e per l'a.a. di accreditamento a corsi di studio dell'Ateneo per il conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi gli iscritti a corsi di studio interateneo).
 - b) in caso di numero di soci/e superiore a 40, avere nell'a.a. di accreditamento almeno il 51% di soci/e regolarmente iscritti/e a corsi di studio dell'Ateneo per il conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi gli iscritti a corsi di studio interateneo).
3. Ai fini dell'accREDITAMENTO devono essere trasmessi a UniTrento:
 - a) i dati identificativi e di contatto dell'Associazione, tra cui: la denominazione, la forma giuridica e la sede legale sita nella provincia di Trento, unitamente all'atto che la identifica come tale (ad esempio atto costitutivo, statuto, delibera degli organi sociali);
 - b) nominativi dei rappresentanti legali dell'Associazione, i quali devono risultare regolarmente iscritti/e a corsi di studio dell'Ateneo finalizzati al conseguimento di un titolo di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo o secondo livello (inclusi gli iscritti a corsi di studio interateneo);
 - c) copia dello statuto, nel quale deve essere compresa la promozione di attività culturali e ricreative a beneficio degli studenti/sse UniTrento. Tali attività non devono avere scopo di lucro;
 - d) copia dell'atto costitutivo;
 - e) elenco dei/delle soci/e, ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2.
4. Le Associazioni/cooperative al momento di presentazione della domanda di accreditamento devono inoltre dichiarare di conoscere e rispettare quanto previsto dal Codice etico dell'Università di Trento.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

5. Le domande di accreditamento annuale per nuove associazioni/cooperative o di ri-accreditamento per associazioni/cooperative già accreditate negli anni precedenti, devono avvenire esclusivamente utilizzando l'applicativo online predisposto da UniTrento nel periodo dal 30 giugno al 30 ottobre di ciascun anno.
6. L'elenco delle associazioni/cooperative che hanno ottenuto l'accreditamento annuale è pubblicato entro il 30 novembre del medesimo anno di richiesta di accreditamento nell'apposita sezione del portale di UniTrento.

Art. 3 – Associazioni non accreditate

1. Le Associazioni/cooperative che non presentano domanda per l'a.a. di riferimento o che non soddisfano i requisiti per essere accreditate, possono presentare domanda per gli a.a. successivi.
2. Per l'a.a. di riferimento le associazioni/cooperative non accreditate non possono:
 - a) fare richiesta di uso locali/spazi in Ateneo. Nel caso di spazi precedentemente concessi in uso, questi devono essere riconsegnati nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 10;
 - b) presentare richiesta ad Opera Universitaria e a Università di Trento del contributo di gestione e di contributi per iniziative culturali;
 - c) avere la possibilità di richiedere a titolo gratuito l'uso di aule o spazi dell'Ateneo per iniziative o eventi.

Art. 4 – Revoca dell'accreditamento

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, la violazione del Codice etico d'Ateneo o qualunque comportamento e/o iniziativa direttamente imputabili all'associazione/cooperativa studentesca che siano gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Ateneo, della Comunità studentesca e della Comunità universitaria o che siano in contrasto con lo spirito apartitico, aconfessionale, inclusivo e senza scopo di lucro previsto per l'accreditamento delle associazioni possono dar luogo all'emissione di un provvedimento da parte dell'Ateneo di revoca dell'accreditamento o di sospensione di alcuni benefici.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

2. Il provvedimento è preso con determina del Dirigente di riferimento per le attività delle associazioni/cooperative studentesche, nel rispetto del principio del contraddittorio. In particolare, la durata della revoca viene definita in relazione alla gravità delle azioni e dei comportamenti contestati.
3. Eventuali spazi concessi in uso, eventuali iniziative approvate o finanziate all'associazione/cooperativa soggetta a tale provvedimento vengono revocati e può essere richiesta la restituzione di somme già erogate.

Art. 5 – Pre-accreditamento di associazioni/cooperative studentesche costituenti

1. Le associazioni/cooperative costituenti possono nel periodo da gennaio a settembre di ciascun anno presentare richiesta di pre-accreditamento. In tal modo possono godere dei seguenti benefici:
 - a) partecipare a iniziative di formazione su tematiche legate agli aspetti normativi, fiscali della costituzione di una Associazione in collaborazione con enti o associazioni professionali e ad aspetti di gestione e sviluppo di una Associazione;
 - b) partecipare a eventuali momenti di promozione e visibilità offerti alle associazioni/cooperative da parte dell'Ateneo.
2. Per fare richiesta di pre-accreditamento le associazioni/cooperative costituenti devono presentare via email domanda corredata da documenti idonei ad individuare:
 - a) le finalità dell'associazione/cooperativa;
 - b) bozza dello statuto dell'associazione/cooperativa;
 - c) il numero di richiedenti lo status di socio/a della futura associazione/cooperativa;
 - d) la persona che si rende promotrice della costituzione della nuova associazione/cooperativa.

Art. 6 – Benefit per le associazioni/cooperative accreditate

1. Le associazioni/cooperative accreditate possono godere dei seguenti benefici:
 - a) possibilità di richiedere la pubblicazione sul portale web dell'Ateneo dell'informazione delle proprie iniziative qualora finanziate dall'Ateneo e/o da Opera e purché tale richiesta giunga almeno 30 giorni prima della data di inizio di ciascuna iniziativa;
 - b) presentare richiesta di contributo di gestione e di contributi per iniziative;



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- c) presentare richiesta di assegnazione spazi o locali presso l'Ateneo e/o Opera Universitaria come sede operativa;
- d) richiedere spazi all'Ateneo e/o ad Opera Universitaria per realizzare le proprie iniziative ed eventi;
- e) inserire una scheda descrittiva dell'associazione/cooperativa sul portale web di Ateneo;
- f) pubblicizzare l'associazione/cooperativa e le relative attività nel corso di momenti dedicati alla presentazione delle Associazioni in Ateneo, secondo quanto concordato con gli uffici preposti all'organizzazione.

TITOLO II – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI

Art. 7 – Domanda per concessione dei locali

1. Ogni associazione/cooperativa che risulti accreditata, può richiedere l'attribuzione di un locale. La domanda va presentata entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno solare successivo. La mancata presentazione della richiesta da parte di un'associazione/cooperativa già beneficiaria di uno spazio, si intende come rinuncia implicita allo stesso.
2. Due o più associazioni/cooperative possono presentare domanda congiunta per l'assegnazione di un unico locale, che, se assegnato, sarà utilizzato in condivisione.
3. L'assegnazione degli spazi viene deliberata da parte di un'apposita Commissione, applicando i criteri di cui al successivo articolo 9. Le assegnatarie dei locali possono disporre degli spazi a partire dalla data comunicata da UniTrento di norma entro i 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della richiesta.
4. L'utilizzo dei locali da parte delle assegnatarie deve essere conforme a quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 8 – Commissione attribuzione locali

1. Le richieste di assegnazione dei locali sono valutate da una Commissione paritetica composta da:
 - a) due studenti/studentesse scelti/e dal Consiglio degli Studenti;
 - b) due docenti individuati dall'Ateneo.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

2. La Commissione, nominata con decreto rettorale, dura in carica quattro anni ed è coadiuvata, per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di UniTrento.
3. Il/La Presidente è eletto/a tra i/le docenti membri della Commissione.
4. La Commissione delibera sulle richieste di locali a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.
5. Nell'assegnazione dei locali la Commissione tiene conto di eventuali spazi resi disponibili da Opera attraverso una comunicazione del/la suo/a Direttore/Direttrice, nonché di eventuali prescrizioni in merito alle modalità di utilizzo degli stessi.

Art. 9 – Criteri per la concessione dei locali

1. La Commissione, preso atto della comunicazione dell'Ateneo, con cui vengono individuati i locali disponibili con le relative dotazioni, tenuto conto di eventuale disponibilità di spazi di Opera, valuta le istanze presentate da ciascuna associazione/cooperativa sulla base di appositi criteri precedentemente approvati dalla stessa, che tengano conto di:
 - a) numero e tipologia delle iniziative per le quali l'associazione/cooperativa ha ottenuto finanziamenti nell'anno corrente;
 - b) effettivo svolgimento delle iniziative finanziate e regolare resoconto di tutte le attività svolte;
 - c) numero dei soci/e dell'associazione/cooperativa, iscritti/e in ateneo;
 - d) domanda presentata congiuntamente da più associazioni/cooperative;
 - e) eventuali segnalazioni pervenute agli uffici competenti su mancata osservanza delle presenti norme o di irregolarità nello svolgimento delle iniziative;
 - f) altri aspetti che la Commissione riterrà funzionali alla valutazione per l'assegnazione dei locali.
2. È facoltà di ogni associazione/cooperativa presentare, contestualmente alla richiesta di locali, eventuale documentazione integrativa ritenuta utile.
3. Tenuto conto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione può assegnare i locali anche in condivisione fra più associazioni/cooperative, prevedendo fasce temporali di utilizzo, fatto salvo diverso accordo fra le associazioni/cooperative assegnatarie.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 10 – Norme sull'utilizzo dei locali concessi in uso

1. I locali sono concessi in comodato gratuito e devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna innovazione, miglioria o addizione ai locali, se non previa autorizzazione scritta da parte degli uffici di UniTrento responsabili della gestione degli immobili.
2. All'interno dei locali le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e di tipo amministrativo e comunque in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria.
3. Le attrezzature e gli arredi presenti nei locali sono a disposizione di tutte le associazioni/cooperative che utilizzano gli stessi.
4. È fatto obbligo alle associazioni/cooperative beneficiarie dei locali, di depositare l'elenco degli studenti/studentesse autorizzati/e ad accedere agli stessi. Il personale addetto alla custodia dei locali vigilerà sull'accesso ai locali assegnati. È comunque fatto salvo il diritto di accesso ai locali per il personale dipendente di UniTrento.
5. Nel caso di mancata riconferma del locale a un'associazione/cooperativa, quest'ultima è tenuta a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto.
6. Le spese di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico di UniTrento. Le spese telefoniche sono a carico dell'associazione/cooperativa che utilizza il locale, la quale è inoltre responsabile dell'utilizzo del telefono da parte delle persone che accedono al locale stesso.
7. Il/la legale rappresentante è responsabile dell'applicazione delle presenti norme all'interno della propria associazione/cooperativa. Eventuali regolamenti interni alle associazioni/cooperative non possono violare o essere in contrasto con quanto contenuto nelle presenti norme.
8. L'utilizzo dei locali può essere sospeso o revocato, qualora non siano osservate le norme qui contenute, o i locali siano utilizzati per fini diversi per i quali era stata data la concessione.
9. Qualora Opera metta a disposizione dei locali da assegnare ad associazioni/cooperative, l'eventuale utilizzo dovrà essere conforme oltre a quanto indicato nel presente articolo anche alle eventuali indicazioni fornite da Opera in sede di assegnazione.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 11 – Concessione uso spazi per attività e iniziative delle associazioni/cooperative

1. Per l'utilizzo di altri spazi dell'Ateneo per la realizzazione delle proprie attività (eventi, conferenze, seminari, assemblee soci, riunioni ecc.), le richieste da parte delle associazioni/cooperative accreditate dovranno rispettare le procedure e le modalità indicate online dall'Ateneo sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle associazioni studentesche.

TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI

Art. 12 - Tipologie di intervento

1. Gli interventi a sostegno delle attività culturali e sociali di cooperative e associazioni studentesche sono costituiti da:
 - a) contributo annuale di gestione;
 - b) contributo a supporto delle iniziative.

Art. 13 - Contributo annuale di gestione

1. La domanda per il contributo annuale di gestione deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'associazione/cooperativa o da un/a suo/sua delegato/a entro il 30 di novembre dell'anno precedente a quello relativo al contributo fatto salvo il caso di Associazioni che si costituiscono dopo tale termine.
2. La Commissione si esprime sull'ammontare del contributo annuale di gestione e sulle modalità di erogazione dello stesso tenendo conto, dei seguenti elementi:
 - a) numero complessivo delle iniziative realizzate nell'anno precedente;
 - b) partecipazione in termini di pubblico a ciascuna iniziativa;
 - c) completezza e correttezza della documentazione presentata;
 - d) numero dei/delle soci/e.
3. Il contributo annuale di gestione potrà essere di importo variabile tenuto conto di quanto previsto al comma precedente. Esso verrà erogato in due tranches:
 - a) un acconto dopo la realizzazione e rendicontazione della prima iniziativa finanziata da UniTrento e/o Opera;



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- b) il saldo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e dietro presentazione di una relazione dell'attività svolta dall'associazione/cooperativa nell'anno di riferimento con allegato il bilancio di tale anno.

Art. 14 - Contributo a supporto delle iniziative

1. La domanda per il contributo delle iniziative deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'associazione/cooperativa o suo/a delegato/a due volte all'anno nei seguenti termini:
 - a) entro il 30 novembre dell'anno precedente per le iniziative da realizzare entro il primo semestre,
 - b) entro il 31 maggio per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre.
2. La domanda, che deve essere redatta con le modalità indicate dagli uffici preposti, deve indicare i seguenti elementi essenziali per le iniziative:
 - a) il programma con descrizione dettagliata delle iniziative per cui si richiedono i contributi;
 - b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;
 - c) i nominativi dei/delle relatori/relatrici, esperti/esperte e/o artisti/artiste e i relativi curricula;
 - d) i preventivi per gli eventuali costi per le attrezzature e gli impianti che si intendono utilizzare;
 - e) il nome di un/a referente;
 - f) le eventuali richieste di contributo inoltrate per le stesse iniziative presso altri enti pubblici o privati.
3. Nella domanda è prevista la possibilità di richiedere un anticipo rispetto alla spesa prevista per l'iniziativa, che potrà essere pari al massimo al 50% dell'importo finanziato.
4. In via straordinaria la Commissione può accogliere, al di fuori delle scadenze prefissate, richieste di contributo opportunamente motivate e corredate da documentazione dettagliata sull'iniziativa.
5. Opera, di concerto con l'Ateneo, comunica alle associazioni/cooperative l'ammontare dei contributi loro concessi di norma entro i 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle richieste.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 15 - Criteri concessione contributi

1. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti dalla Commissione di cui al successivo articolo, la quale stabilisce l'importo massimo erogabile per ogni singola voce di spesa, tenendo a riferimento il seguente elenco:
 - a) stampa e pubblicità;
 - b) affitto di spazi, di impianti tecnici, allestimento scenografico e voci analoghe, fermo restando il vincolo di utilizzo prioritario degli spazi di Università e/o di Opera, qualora disponibili e idonei;
 - c) ospitalità di relatori/relatrici, esperti/esperte e/o artisti/artiste, qualora non abbiano già in essere un rapporto di lavoro o altro tipo di collaborazione con Università;
 - d) vitto e alloggio;
 - e) viaggio da effettuarsi prevalentemente con mezzi pubblici;
 - f) compensi per prestazioni artistiche;
 - g) altre spese ritenute idonee dalla Commissione per la realizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo.

Art. 16 - Commissione attribuzione fondi

1. Le domande sono valutate da una Commissione paritetica, nominata dal/la Rettore/trice e composta da:
 - a) quattro docenti, di cui due indicati/e dal/la Presidente di Opera;
 - b) quattro studenti/studentesse di cui due indicati/e dal Consiglio degli Studenti e due indicati/e dal/la Presidente di Opera.
2. La Commissione è coadiuvata per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di UniTrento e/o Opera.
3. Il/La Presidente viene eletto/a tra i docenti membri della Commissione e dura in carica tre anni.
4. La Commissione esprime parere sulle richieste di finanziamento a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 17 - Liquidazione contributi

1. Le iniziative ammesse a contributo devono essere rendicontate entro 30 giorni dal termine di ogni singola iniziativa. La mancata presentazione del rendiconto, sottoscritto dal/la legale rappresentante della associazione/cooperativa, della relazione conclusiva, corredata da copia del materiale pubblicitario esposto, comporta la decadenza dal contributo e la restituzione dell'eventuale anticipo già ricevuto. Per comprovati motivi, l'associazione può richiedere una proroga di ulteriori 30 giorni.
2. Nel rispetto dell'importo dei contributi assegnati, vengono liquidati i contributi effettivi in base alla documentazione di cui al comma precedente.
3. Le associazioni/cooperative sono comunque tenute alla restituzione delle somme ricevute ma non spese o non adeguatamente supportate da idonea documentazione o relazione.
4. Per ogni singola iniziativa la Commissione può stabilire nei criteri generali l'importo massimo delle spese non documentabili. Rispetto a queste ultime, spetta all'associazione/cooperativa provvedere alla autocertificazione delle spese sostenute presentando apposito modulo fornito dagli Uffici.
5. La Commissione, ove le associazioni/cooperative violino quanto espressamente indicato nelle presenti norme ha la facoltà di:
 - a) escludere l'associazione/cooperativa dalla possibilità di presentare ulteriori richieste di finanziamento sino alla regolarizzazione della violazione;
 - b) disporre la revoca e la restituzione del finanziamento già erogato in caso di particolare gravità della violazione.

Art. 18 - Promozione delle iniziative

1. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate devono dar conto che le stesse sono realizzate con il contributo finanziario di UniTrento e di Opera recando la dicitura "Con il contributo dell'Università degli Studi di Trento e di Opera Universitaria".
2. Alle iniziative finanziate deve essere data, da parte delle associazioni/cooperative organizzatrici, la più ampia diffusione verso studenti/studentesse, per favorirne la partecipazione.



**REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di emanazione dello stesso e si applica per gli accreditamenti a partire dall'a.a. 2023 - 2024.